



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.694 DEL 16/04/2025

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.529

Divisione regionale 1 n.26

Gir. EST

26 Giornata

OMOLOGAZIONE GARE DEL 13 APRILE 2025

Gara n.

1129	PALL. BREGANZE	BASKET MAROSTICA giocata il 12/04/2025 (ALTAFIN G., MIHALICH M.)	93 - 84
1130	MILANI M. Monastier	PALL. MOTTA giocata il 12/04/2025 (QUAGGIA D., ANNUNZIATA C.)	78 - 63
1131	STUDIO B&M Martellago	BASKET SPRESIANO giocata il 12/04/2025 (FUSATI M., BROLLO M.)	60 - 94
1132	FIBTECH Paese	JOINT & WELDING Feltre (DAL MOLIN A., QUAGGIA D.)	82 - 88
1134	MBA BASSANO	RONCADE BASKET (MUNARI S., CHAVARRO RUBIANO D.)	64 - 81
1133	PALL. VIRTUS -Resana	OPA UNITED Istrana giocata il 12/04/2025 (SCARSO A., ASTOLFI B.)	70 - 77

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1129	BASKET MAROSTICA	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società ASD BASKET MAROSTICA la sanzione dell'ammenda di € 80,00 per le offese collettive e frequenti rivolte dai propri sostenitori nei confronti degli arbitri durante la gara. Si tiene conto della recidiva (Art. 27 co. 4/b-d, art. 24 Regolam. Giustizia).
1129	PALL. BREGANZE	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società ASD PALLACANESTRO BREGANZE la sanzione dell'ammenda di € 150,00 perché il medico di gara è arrivato e si è fatto riconoscere dagli arbitri a meno di 20 minuti prima (5 minuti prima) dell'inizio della partita (Art. 38, 1/b Regol. Giustizia e art. 34 co. 4-5 Regol. Esec. Gare).

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.529

Divisione regionale 1 n.26

Gir. CENTRO

26 Giornata

OMOLOGAZIONE GARE DEL 13 APRILE 2025

Gara n.

1285	PALL. REDENTORE ESTE	PARCO TUR. Cavallino (AJMI A., ASTOLFI K.)	82 - 96
1286	BASSETTO IMP. Favaro	BK ABANO MNTGROTTO (GIORGI L., MAZZI C.)	79 - 75
1287	BK CLUB SOLESINO	FOLTRAN AUTO Mestre (REDI R., MAROGNA N.)	51 - 64
1289	VIRTUS VENEZIA	PALL. VIRTUS LIDO-VE giocata il 12/04/2025 (BOZZETTI M., CELI A.)	85 - 79
1288	GIANTS BK MARGHERA	POL. UNION VIGONZA giocata il 12/04/2025 (RIZZO A., GERON R.)	68 - 70
1290	OMAS Albignasego	DEIRON Spinea giocata il 12/04/2025 (CASTORINA A., FORNASIER A.)	85 - 74

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1287	FOLTRAN AUTO Mestre	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società CASTELLANA BASKET A.D. la sanzione dell'ammenda di € 40,00 per le offese collettive e sporadiche rivolte dai propri sostenitori nei confronti degli arbitri durante il terzo quarto di gioco. Si tiene conto della recidiva (Art. 27 co. 4/b-c, art. 24 Regolam. Giustizia).
1289	VIRTUS VENEZIA	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società ASD VIRTUS VENEZIA la sanzione dell'ammenda di € 180,00 per: a) malfunzionamento di uno degli apparecchi dei 24" che ha costretto all'utilizzo soltanto dell'altro funzionante e per il volume estremamente basso della sirena del cronometro di gara e dei 24"; b) per mancato o comunque parziale svolgimento dei propri compiti da parte del dirigente addetto agli arbitri, il quale si è presentato agli arbitri soltanto al momento del riconoscimento e non è stato a loro disposizione né all'arrivo né durante l'intervallo tra il 2° e il 3° periodo di gioco. Si tiene conto del concorso delle infrazioni sopra descritte (art. 40 co. 1a, art. 38 comma 1/f, art. 13 co. 2 Regol. Giustizia, art. 39 Regol. Esec. Gare).
1288	GIANTS BK MARGHERA	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società GIANTS BASKET MARGHERA AS DIL. la sanzione dell'ammenda di € 70,00 per le offese collettive e frequenti rivolte dai propri sostenitori nei

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.529

Divisione regionale 1 n.26

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1288	MICHELE POZZEBON (GIANTS BK MARGHERA)	confronti degli arbitri durante la gara. Si tiene conto della recidiva (Art. 27 co. 4/b-d, art. 24 Regolam. Giustizia). Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina al giocatore n. 8 sq. A POZZEBON MICHELE la sanzione della squalifica per 2 giornate per avere offeso gli arbitri in maniera ripetuta sia durante la gara che al termine della stessa (art. 33, co. 1, 1/b Regol. Giustizia).
1288	GIACOMO TRONCHIN (GIANTS BK MARGHERA)	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina al giocatore n. 91 sq. A TRONCHIN GIACOMO la sanzione della squalifica per 1 giornata per avere tenuto un comportamento offensivo nei confronti degli arbitri durante la gara (art. 33, co. 1, 1/b Regol. Giustizia).
1288	POL. UNION VIGONZA	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società ASD POL. UNION VIGONZA la sanzione della squalifica del campo di gioco per 1 giornata sia per le offese collettive e frequenti rivolte dai propri sostenitori nei confronti degli arbitri sia perché un proprio tifoso, sporgendosi dalle transenne a fondo campo, ha battuto sulla spalla del secondo arbitro invitandolo a fischiare (Art. 27 co. 4/b-d, art. 30 co. 1 Regolam. Giustizia).

Gir. OVEST

26 Giornata

OMOLOGAZIONE GARE DEL 13 APRILE 2025

Gara n.

1441	CIVEZZANO BASKET	XXL PALLACANESTRO (SPINIELI M., BERNARDI L.)	81 - 79
1442	ARZIGNANO-VALCHIAMPO	BASKET SPORTSCHOOL (MARINI E., PEScantini F.)	63 - 69
1443	TECNISAN Rovereto	VIRTUS Isola d. Scala giocata il 12/04/2025 (CATTANI A., PERRUCCI G.)	100 - 60
1444	PALL. BUSTER VERONA	VIRTUS BK ALTO GARDA (CIBIN G., FRANCESCHETTO F.)	54 - 84
1445	PULKRAM Leobasket	TELEA MEDICAL Vicenza giocata il 12/04/2025 (PEScantini F., FRANCESCHETTO F.)	85 - 82
1446	LEGNAGO BASKET	G.S. EUROPA giocata il 12/04/2025 (CIBIN G., FIORAVANZO G.)	90 - 61

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.529

Divisione regionale 1 n.26

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- | | | |
|------|--------------------------------------|--|
| 1441 | MATHIAS KRAMPERA (XXL PALLACANESTRO) | Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina al giocatore n. 11 sq. B KRAMPERA MATHIAS la sanzione della squalifica per 1 giornata per avere bestemmiato durante la gara (art. 34 Regol. Giustizia). |
| 1442 | ARZIGNANO-VALCHIAMPO | Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società ASD PALL. ARZIGNANO GARCIA MORENO la sanzione dell'ammenda di € 70,00 per le offese collettive e frequenti rivolte dai propri sostenitori nei confronti degli arbitri durante l'ultimo quarto di gioco. Si tiene conto della recidiva (Art. 27 co. 4/b-d, art. 24 Regolam. Giustizia). |

Roberto Immucci
GIUDICE SPORTIVO

16/04/2025